

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUFFARO, BENCO GRUBER, FERRI, ASOR ROSA,
MACCIOTTA, BARACETTI, COLOMBA, MIGLIORINI**

Presentata il 23 gennaio 1980

**Istituzione di una scuola internazionale superiore
di istruzione nautica con sede a Trieste**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea di istituire a Trieste una Scuola superiore di istruzione nautica, nasce dalla considerazione dello stato delle strutture nazionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli equipaggi delle navi mercantili.

Non è esagerato affermare che tali strutture (malgrado la nostra tradizione, il prestigio internazionale della nostra marineria, il numero dei marittimi, il valore dei nostri quadri) sono tra le peggiori d'Europa.

La formazione degli ufficiali della marina mercantile è limitata infatti ai corsi di istruzione fondamentale degli istituti nautici.

Gli esami di grado effettuati dalle capitanerie di porto dopo i richiesti mesi di navigazione sono basati su programmi che sarebbe impossibile definire aggiornati e non sono preceduti da alcun corso organico di preparazione.

Mentre esistono alcuni corsi per osservatori radar (che si tengono a Genova e a Bari), mancano infatti enti e istituti pubblici per l'addestramento antincendio, per corsi di aggiornamento sulle nuove motrici navali, sulla radionavigazione, sulle navi speciali (a volte vere e proprie bombe naviganti), sulle navi di grandi e grandissime dimensioni (per le quali non vengono impiegati i simulatori di manovra), sui problemi relativi alla robustez-

za degli scafi ed alle operazioni di manipolazione delle merci, sul diritto della navigazione, sugli elementi di igiene e del pronto soccorso, sulla lotta agli inquinamenti, sul risparmio energetico.

Questo stato di cose, che influenza negativamente la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, è stato messo recentemente in rilievo da un Comitato che si è costituito a Trieste, sotto l'impulso di alcuni tra i migliori esperti del settore, per promuovere l'istituzione di un Centro che si occupi della qualificazione professionale dei marittimi.

Il Comitato — che vede riuniti rappresentanti della Provincia di Trieste, dell'Istituto nautico, del Collegio dei patentati capitani di lungo corso e direttori di macchina e di numerosi altri enti e associazioni — ha fornito un quadro dello stato di aggiornamento del personale navigante che muove a forti preoccupazioni.

Di fronte a una rapida e continua evoluzione della tecnologia dei mezzi di trasporto, delle apparecchiature di bordo e a terra, lo scarto tra preparazione degli equipaggi ed esigenze della navigazione diventa sempre più grande.

Le conseguenze possono essere facilmente immaginabili: aumentano le difficoltà di inserimento nella vita di bordo e di reinserimento dei lavoratori marittimi nelle attività e a terra quando ciò diventa necessario, crescono le possibilità di incidenti.

La mancanza di centri per l'addestramento di fronte all'incalzare delle innovazioni, riduce la professionalità degli stessi sottufficiali e dei singoli marittimi, a detrimento anche della necessaria mobilità della forza lavoro tra nave e nave e da nave a terra.

La proposta di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento sorge quindi dalla esigenza che ha il nostro Paese di adeguare rapidamente le sue strutture alla evoluzione del trasporto marittimo e allinearle a quelle dei Paesi più avanzati.

L'Italia ha — ripetiamo — quadri, esperienze, tradizioni, per riportarsi ai livelli

internazionalmente più alti e per dare un contributo positivo allo sviluppo professionale della gente di mare di altri Paesi.

Proprio in ragione delle potenzialità del nostro Paese e di quelle di un grande centro marittimo ed emporiale come Trieste, proponiamo che la Scuola superiore di istruzione nautica sia aperta alla collaborazione internazionale e accolga marittimi di altri Paesi mediterranei e, più in generale, di quelli in via di sviluppo.

Riteniamo che Trieste costituisca la sede adatta per l'avvio di una iniziativa che deve, nel tempo, completarsi attraverso la programmazione nazionale degli interventi, la creazione di altri centri, la valorizzazione di tutti gli istituti esistenti che possano contribuire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo indicato; la riforma della scuola media superiore, essenziale per la realizzazione di un nuovo sistema formativo adeguato alle esigenze di sviluppo scientifico e tecnico del nostro Paese.

Trieste ha una grande tradizione nel campo dell'istruzione nautica, ospita prestigiose istituzioni scientifiche internazionali (il Centro internazionale di fisica teorica, la Scuola internazionale di studi avanzati), è sede di numerosi istituti universitari legati alle attività navali e marittime e di un osservatorio astronomico i cui studi hanno suscitato interesse del mondo scientifico internazionale.

Il ruolo internazionale di Trieste, il carattere del suo porto, le sue esperienze emporiali, il suo interesse alla collaborazione e alla cooperazione con i Paesi confinanti, accentuata dal trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, le relazioni già stabilite tra l'ateneo triestino e gli istituti universitari e scolastici di diversi Paesi (tra cui alcuni in via di sviluppo) ampliano la prospettiva di sviluppo della scuola che proponiamo di istituire.

Si tratta di dare ad essa il massimo di efficienza e funzionalità e di evitare che la nuova struttura porti a proliferazioni burocratiche, a una dilatazione degli organici, alla ripetizione di metodi e programmi superati.

Il testo del progetto di legge riteniamo non abbia bisogno di particolari illustrazioni.

Si propone che la Scuola internazionale superiore di istruzione nautica istituita presso la provincia di Trieste sia dotata di personalità giuridica e amministrativa, di autonomia didattica e disciplinare (articolo 1), che essa accolga marittimi di tutti i Paesi, che i corsi siano organizzati secondo le indicazioni degli istituti internazionali IMCO e IFMSA e si svolgano al più alto livello tecnico e scientifico (articolo 2).

Si prevede che la scuola rilasci a tutti coloro che seguono i corsi (che vengono indicati orientativamente) e superino le relative prove un diploma di perfezionamento (articolo 3).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della legge dettano le norme per la costituzione e composizione degli organi della scuola, per l'avvio del suo funzionamento, per il controllo dei conti, mentre l'ordinamento amministrativo e didattico viene rinviato alla definizione dello Statuto, che verrà predisposto da un apposito Comitato tecnico nominato dal Ministro della pubblica istruzione e che sarà approvato mediante decreto dal Presidente della Repubblica.

Particolare valore rivestono l'articolo 10 (che prevede che la scuola potrà avvalersi per lo svolgimento dell'attività didattica e di sperimentazione e ricerca delle strutture degli istituti di istruzione su-

periore e universitari esistenti nella regione Friuli-Venezia Giulia) e l'articolo 11 che stabilisce i criteri per l'assegnazione dei posti in organico, attribuendoli: 1) a professori di ruolo assegnati alla scuola per comando; 2) a professori incaricati, esperti riconosciuti nelle discipline oggetto di insegnamento; 3) a studiosi anche stranieri, con un contratto di durata biennale, rinnovabile.

L'articolo 12 stabilisce le norme per la copertura degli oneri finanziari previsti per la istituzione della scuola e l'assegnazione ad essa di speciali fondi di bilancio da parte del Ministero della marina mercantile e del Ministero degli affari esteri per favorire la frequenza ai corsi rispettivamente di marittimi italiani e dei Paesi in via di sviluppo.

L'adesione dell'Italia alla *International convention on standards of training certifications and watchkeeping for seafarers*, ratificata dall'IMCO nel 1978, rende l'iniziativa del Parlamento nel settore dell'aggiornamento professionale dei marittimi urgente ed obbligata.

La necessità di combattere — attraverso l'addestramento e lo sviluppo delle conoscenze — la tragica tendenza alla crescita del numero di incidenti gravi di navi e tra navi, riteniamo sia largamente riconosciuta e fortemente sentita.

E per questo che confidiamo che la nostra proposta, anche con modificazioni, possa trovare un ampio consenso e una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di contribuire a promuovere la qualificazione degli studi nautici, il perfezionamento e l'aggiornamento dei marittimi, la sicurezza della vita umana in mare e la collaborazione a livello internazionale e nell'ambito di una programmazione nazionale dell'istruzione nautica superiore estesa ai principali centri marittimi, è istituita presso la provincia di Trieste, la Scuola internazionale superiore di istruzione nautica, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa didattica e disciplinare, entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

La Scuola accoglie marittimi di tutti i paesi, ed in particolare dei paesi in via di sviluppo, che intendano seguire in modo regolare i corsi di aggiornamento e di perfezionamento in discipline nautiche, programmati dalla Scuola e che si sottopongono al suo ordinamento.

I corsi saranno organizzati secondo le indicazioni degli istituti internazionali IMCO e IFSMA ed al più alto livello tecnico e scientifico.

A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali ed internazionali, l'università di Trieste, l'Istituto nautico di Trieste e gli organismi di formazione professionale istituiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 3.

Alla Scuola sono ammessi laureati e diplomati in discipline nautiche, marittimi specializzati, personale navigante di macchina e di coperta che soddisfino ai

requisiti previsti dallo statuto di cui al successivo articolo 9.

Gli insegnamenti riguardano principalmente la qualificazione e l'aggiornamento nei settori della navigazione, della sicurezza in mare, della lotta agli inquinamenti, dell'elettronica applicata alla navigazione, delle scienze economiche e giuridiche attinenti alla nave e alla sua gestione e dei problemi di diritto internazionale relativi all'esercizio della nave, della conduzione degli equipaggi.

A coloro che seguono i corsi per la durata prevista dallo statuto e superano le relative prove viene rilasciato un diploma di perfezionamento.

ART. 4.

Gli organi della Scuola sono:

- a) il direttore;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio della Scuola;
- d) il collegio dei revisori di conti.

ART. 5.

La direzione della Scuola spetta ad un professore di ruolo nominato dal consiglio direttivo su proposta del consiglio della scuola per un triennio.

Il direttore della Scuola sarà distaccato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità previste dalla legge.

Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dallo statuto.

Per il primo triennio il direttore è nominato dal Ministero della pubblica istruzione su proposta della provincia di Trieste.

ART. 6.

Al Consiglio direttivo spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di am-

ministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

a) dal Presidente della provincia di Trieste o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) dal direttore della Scuola;

c) dal preside dell'Istituto nautico di Trieste o da un suo delegato;

d) dal rettore dell'Università di Trieste o da un suo delegato;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Trieste;

f) da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

h) da un rappresentante dei professori della Scuola;

i) da un rappresentante del Collegio patentati capitani di lungo corso e direttori di macchina;

l) da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed artigianato di Trieste;

m) da un rappresentante delle società armatoriali a partecipazione statale;

n) da un rappresentante delle società armatoriali private;

o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative.

ART. 7.

Il Consiglio della Scuola è composto dal direttore, con funzione di presidente, dai professori assegnati alla Scuola mediante comando, dai professori incaricati della Scuola, dagli studiosi incaricati con contratto, da due rappresentanti del personale non docente e da tre rappresentanti degli allievi della Scuola.

Nella prima fase istitutiva della Scuola, le funzioni del Consiglio della Scuola saranno svolte da un Comitato ordinatore composto:

- 1) dal direttore della Scuola;
- 2) dal Preside dell'Istituto nautico di Trieste;
- 3) dal rappresentante dell'Università di Trieste.

ART. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di Presidente, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e da un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio direttivo della Scuola.

ART. 9.

L'ordinamento amministrativo e didattico della scuola, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dal presente capo, saranno stabiliti con lo Statuto. Alla predisposizione dello Statuto, di cui al precedente comma, e all'espletamento delle funzioni del comitato direttivo, fino allo insediamento dello stesso comitato, provvederà un apposito comitato tecnico, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istru-

zione, sentito il parere della provincia di Trieste e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 10.

Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, la scuola può avvalersi, mediante particolari accordi, degli istituti di istruzione superiore ed universitari nonché di ricerca esistenti nella regione.

ART. 11.

I posti relativi all'organico previsto dallo Statuto della scuola di cui all'articolo 9 sono ricoperti:

a) da professori di ruolo assegnati alla scuola per comando;

b) da professori incaricati, esperti riconosciuti nelle discipline oggetto di insegnamento;

c) da studiosi anche stranieri, con un contratto di durata biennale, rinnovabile.

All'assegnazione dei posti di personale non docente, secondo gli organici previsti dallo statuto, si provvederà con priorità in sede di distribuzione dei posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, da operare ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

ART. 12.

Agli oneri relativi alla presente legge valutati per il 1980 in lire 800 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione della voce « censimenti generali ISTAT » del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Speciali fondi di bilancio saranno assegnati alla Scuola dal Ministero della marina mercantile e da quello degli affari esteri per favorire la frequenza ai corsi rispettivamente di marittimi italiani e dai paesi in via di sviluppo.